

Individuazione degli interventi strutturali di rilevanza sovracomunale in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lett. b) della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

Interventi di interesse sovracomunale

Come previsto dall'art. 15 della L.R. 13 del 2015, le opere di rilevanza sovracomunale sono comprese tra quelle individuate negli elenchi di categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco di categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati con DGR 1661 del 2009.

Sono escluse dall'elenco delle opere di interesse sovracomunale quelle che, secondo le disposizioni *dei commi 2-ter⁽¹⁾, 2-quater⁽²⁾ e 2-quinquies⁽³⁾ all'art. 5 del DL 136/2004 (novellato dall'art. 10, comma 7 bis, del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020)* si configurino di interesse statale.

Si valuta che, al fine di individuare, all'interno di detta categoria gli interventi di interesse sovracomunale, occorre tenere in considerazione una o più delle seguenti circostanze:

- a. destinazione d'uso tale da interessare potenzialmente un bacino di utenza superiore a quello del territorio comunale nel quale è posta l'opera;
- b. utilizzo di sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti, e per i quali l'idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del DPR 380/2001, dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (§ 4.6 del DM 17 gennaio 2018 di “*Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”*”);
- c. adozione di ipotesi di progetto che necessitino di una trattazione non usuale tra quelle ordinarie e per le quali la Struttura tecnica comunale valuti, in accordo con la Struttura

¹ 2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

² 2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

³ 2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

regionale, di chiedere il supporto della medesima in considerazione della complessità progettuale (ad esempio nel caso di utilizzo di tecniche innovative).

Al fine di svolgere il monitoraggio degli interventi di rilevanza sovracomunale, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà a censire gli interventi presentati, rilevando le caratteristiche che li contraddistinguono, quali ad esempio: destinazione d'uso, riferimento agli elenchi A - opere di interesse sovracomunale e B – opere di interesse sovracomunale di seguito riportati, tipologia di intervento previsto e procedimento amministrativo adottato, bacino di utenza (a), sistema costruttivo (b).

Tipologia di intervento

Gli interventi su opere di interesse sovracomunale, sia in zone a media sismicità che a bassa sismicità, possono riguardare opere di proprietà pubblica e/o privata, di nuova costruzione o esistenti. In quest'ultimo caso si configurano, ai sensi del § 8.4 delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti, interventi:

- di riparazione o intervento locale,
- di miglioramento,
- di adeguamento.

A tal fine, si allegano i seguenti elenchi:

- **Elenco A – opere di interesse sovracomunale** “*Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di rilevanza sovracomunale*”;
- **Elenco B – opere di interesse sovracomunale** “*Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso di rilevanza sovracomunale*”;

(per una maggiore chiarezza di lettura sono state conservate le nomenclature utilizzate nella DGR 1661/2009).

Presentazione degli interventi

L'istanza di autorizzazione sismica o il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture degli interventi di rilevanza sovracomunale dovranno essere trasmessi allo Sportello Unico comunale di competenza, secondo le disposizioni della L.R. 19 del 2008, che, nel rispetto delle previsioni di legge, provvederà a trasmetterli alla Struttura tecnica regionale di competenza.

Rimborsi forfettari

Gli importi dovuti ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, come individuati nelle Tabelle A e B della DGR 1934 del 2018, dovranno essere versati con le medesime modalità indicate nella delibera stessa. Il versamento del rimborso dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n.367409, codice IBAN IT18C076010240000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Elenco A – opere di interesse sovracomunale

Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di rilevanza sovracomunale

CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE		
A2	A2.1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	A2.1.1 - Sedi della regione, delle province
		A2.1.2 - Agenzia regionale di protezione civile, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
		A2.1.3 - Centri funzionali e di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, COR, CCS, COM, COC, CUP, ecc.)
		A2.1.4 - Strutture regionali, provinciali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature; edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali di protezione civile
	A2.2 - STRUTTURE SANITARIE	A2.2.1 - Ospedali
	A2.3 - OPERE INFRASTRUTTURALI	A2.3.1 - Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. dighe, serbatoi ecc.)
		A2.3.2 - Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile (sono escluse le reti)
		A2.3.3 - Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani provinciali di protezione civile
		A2.3.4 - Ponti e opere d'arte significative annesse alle strade classificate di tipo A e B ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m, costituenti la rete viaria di interesse regionale
		A2.3.5 - Ponti e opere d'arte appartenenti a reti ferroviarie regionali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, individuate nei piani provinciali di protezione civile
	A2.3.6 - Stazioni aeroportuali, eliporti, porti, stazioni marittime e grandi stazioni ferroviarie individuate nei piani provinciali di protezione civile	

Elenco B – opere di interesse sovracomunale

<i>Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso di rilevanza sovracomunale</i>	
B2	CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE
B2.1 - STRUTTURE CON AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI	B2.1.1 - Scuole secondarie centri di formazione professionale
	B2.1.3 - Strutture universitarie
	B2.1.4 - Strutture fieristiche, esercizi cinematografici di interesse sovracomunale ⁽⁴⁾ , teatri, auditorium, discoteche, musei, biblioteche
	B2.1.5 -Stadi ed impianti sportivi ⁽⁵⁾ aventi capienza ≥ 4.000 persone per gli spazi chiusi e ≥ 10.000 persone per gli spazi aperti
	B2.1.6 - Chiese ed edifici aperti al culto
	B2.1.8 - Grandi e medie strutture di vendita che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale ricomprese all'interno degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale ⁽⁶⁾
B2.2 - OPERE INFRASTRUTTURALI	B2.2.1 - Ponti sulle strade provinciali
	B2.2.2 - Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tramviarie, dei bus e della metropolitana
	B2.2.3 - Dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali di protezione civile
B2.3 - STRUTTURE CON ATTIVITA' PERICOLOSE PER L'AMBIENTE	B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile
	B2.3.2 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile (quali discariche, inceneritori) il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali

⁴ L.R. 28 luglio 2016, n. 12 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico", art. 2, comma f) "per esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, la sala, multisala o arena con un numero di posti superiore a cinquecento o con un numero di schermi superiore a tre nei comuni fino a trentamila abitanti, la sala multisala o arena con un numero di posti superiore a ottocento o con un numero di schermi superiore a quattro nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

⁵ "Regolamento degli stadi della lega nazionale professionisti" per partite di serie A fissa 20.000 posti, per la serie B i posti scendono a 10.000; il D.M. 6 giugno 2005 prevede due principali suddivisioni, ossia capienze > 10.000 per gli spazi aperti e capienze > 4.000 per gli spazi chiusi.

⁶ L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114".